



Edizione di martedì 9 dicembre 2025

AGEVOLAZIONI, SPECIALI DELLA SETTIMANA

Incentivo per i datori che avviano un'attività imprenditoriale in settori strategici: le indicazioni INPS

di **Salvatore Luca Lucarelli**

AMMORTIZZATORI SOCIALI, NEWS DEL GIORNO

Domande di disoccupazione e ANF per lavoratori agricoli dipendenti: rilascio dei tracciati per la trasmissione ai patronati

di **Redazione**

AMMORTIZZATORI SOCIALI, NEWS DEL GIORNO

Domande di disoccupazione e ANF per lavoratori agricoli dipendenti: rilascio dei tracciati per la trasmissione ai patronati

di **Redazione**

CONTRIBUTI E PREMI, NEWS DEL GIORNO

Agricoli: ultimati i controlli sui requisiti per l'esonero contributivo parziale

di **Redazione**

CONTRIBUTI E PREMI, NEWS DEL GIORNO

Agricoli: ultimati i controlli sui requisiti per l'esonero contributivo parziale

di **Redazione**

NEWS DEL GIORNO, PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Nuova domanda telematica di intervento del Fondo di garanzia del TFR per i cessionari del credito



di **Redazione**

NEWS DEL GIORNO, PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Nuova domanda telematica di intervento del Fondo di garanzia del TFR per i cessionari del credito

di **Redazione**

CESSAZIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Giustificatezza del licenziamento del dirigente: sufficiente una valutazione globale che escluda l'arbitrarietà del recesso

di **Redazione**

CESSAZIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Giustificatezza del licenziamento del dirigente: sufficiente una valutazione globale che escluda l'arbitrarietà del recesso

di **Redazione**

AGEVOLAZIONI, SPECIALI DELLA SETTIMANA

Incentivo per i datori che avviano un'attività imprenditoriale in settori strategici: le indicazioni INPS

di **Salvatore Luca Lucarelli**

Incentivo per i datori che avviano un'attività imprenditoriale in settori strategici: le indicazioni INPS

di **Salvatore Luca Lucarelli**

Con la [circolare n. 147/2025](#) l'INPS illustra l'esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che avviano un'attività imprenditoriale operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, introdotto dall'art. 21, D.L. n. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 95/2025, e fornisce indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.

L'agevolazione in parola è rivolta alle persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

Il beneficio consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, di lavoratori che alla data di assunzione non hanno compiuto il 35° anno di età.

La misura dell'incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata, nonché nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027. Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 25,80 euro (€ 800/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, il massimale dell'agevolazione dev'essere proporzionalmente ridotto.

L'esonero contributivo in oggetto, da cui rimangono esclusi i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, spetta per la durata massima di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028. Stante la formulazione testuale della normativa, che fa espresso riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, l'esonero non è previsto nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere né per l'assunzione con contratto di lavoro intermittente.

Il medesimo riferimento normativo prevede anche che le imprese avviate dai medesimi

soggetti, nei limiti della spesa autorizzata, possono richiedere all'INPS un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028. Tale contributo è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, viene liquidato annualmente e non concorre alla formazione del reddito.

Con D.I. attuativo 3 aprile 2025 sono stati definiti i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici in commento, nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai medesimi benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

L'esonero contributivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro che rispettano contestualmente le seguenti condizioni:

- sono disoccupati alla data dell'avvio dell'attività imprenditoriale e non hanno compiuto 35 anni di età;
- hanno avviato sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, qualificata come tale secondo i criteri stabiliti dal decreto attuativo.

Sono criteri concorrenti di qualificazione dell'impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica:

1. i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale degli investimenti;
2. i valori medi percentuali della domanda di lavoro;
3. i valori medi di competitività delle imprese rispetto ai seguenti parametri, complessivamente valutati, per dipendente: ricavi totali, salario medio, investimento totale, investimento in tecnologie digitali e investimento in tecnologie green.

Sulla base dei criteri previsti dal D.I. attuativo sono, pertanto, ammesse al beneficio le imprese operanti nei settori di: attività manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento, costruzioni, trasporto e magazzinaggio, servizi di informazione e comunicazione, attività professionali, scientifiche e tecniche, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento e altre attività di servizi.

Si sottolinea che il decreto attuativo ha identificato i settori in cui dev'essere stata avviata l'attività richiamando i codici ATECO a 2 o 3 *digit* in vigore fino al 31 dicembre 2024. Pertanto, al fine di aggiornare l'applicazione dei criteri classificatori previsti dal D.I. attuativo, è necessario fare riferimento all'elenco allegato alla circolare in trattazione, concordato con il



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che individua i corrispondenti codici ATECO 2025.

Inoltre, secondo la previsione del decreto attuativo sono ammessi al beneficio i soggetti operanti nei citati settori che soddisfano i requisiti dimensionali di piccola impresa ai sensi dell'Allegato I, Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché le condizioni cumulative di cui all'art. 22, paragrafo 2, del medesimo Regolamento.

Il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, disciplinati dall'art. 31, D.Lgs. n. 150/2015, dall'altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché di taluni presupposti specificamente previsti dal D.L. n. 60/2024.

Inoltre, il diritto alla fruizione dell'agevolazione in trattazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006.

Sotto il profilo soggettivo, il beneficio contributivo previsto all'art. 21, D.L. n. 60/2024, in quanto rivolto a una specifica platea di destinatari, si configura quale misura selettiva e si applica, come previsto dall'art. 4, D.L. attuativo, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, nel rispetto dell'art. 22 del medesimo Regolamento con riferimento agli aiuti all'avviamento.

In forza del rinvio al rispetto delle previsioni di cui al citato Regolamento, l'assunzione del lavoratore per il quale si intende fruire del beneficio di cui all'art. 21, comma 1, Decreto Coesione, deve comportare un incremento occupazionale netto.

Come espressamente previsto dall'art. 21, comma 2, D.L. n. 60/2024, e dall'art. 3, comma 4, D.L. attuativo, l'agevolazione in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Diversamente, per espressa previsione dell'art. 21, comma 2, la misura è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 216/2023.

La misura è, inoltre, compatibile con l'esonero disciplinato dall'art. 5, Legge n. 162/2021, pari all'1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della Certificazione della parità di genere, ex art. 46-bis, D.Lgs. n. 198/2006, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta.

L'esonero in trattazione è, altresì, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l'esonero sulla



quota dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice madre previsto dall'art. 1, commi 180 e 181, Legge n. 213/2023.

Allo scopo di conoscere con certezza l'ammontare del beneficio spettante e l'eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente l'esonero contributivo in argomento deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione-Articolo 21".




EuroconferenceinPratica

Contratti Collettivi AI Edition

La soluzione AI per consultare
i contratti nazionali e territoriali

[scopri di più >](#)

Novità




Domande di disoccupazione e ANF per lavoratori agricoli dipendenti: rilascio dei tracciati per la trasmissione ai patronati

di Redazione

L'INPS, con [messaggio n. 3704 del 4 dicembre 2025](#), ha comunicato che, in ottemperanza all'Accordo Tecnico-Operativo con gli Istituti di patronato del 26 giugno 2012, in materia di modalità di scambio dei dati e di presentazione telematica delle domande di prestazione, ha provveduto a rilasciare alle Strutture nazionali degli Istituti di patronato i tracciati di trasmissione delle domande di indennità di disoccupazione e/o Assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2025.

Il modulo "SR25-Prest.agr.21TP", che costituisce l'equivalente della ricevuta della domanda trasmessa per via telematica dagli utenti abilitati, è reperibile nella sezione "Modulistica OnLine" del portale intranet INPS, a disposizione esclusiva degli operatori delle Strutture territoriali dell'Istituto.

Per gli Istituti di patronato è, invece, disponibile nel Servizio di trasmissione delle domande di disoccupazione e/o Assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti agricoli, nell'Area di Download del menu principale della funzione "Presentazione domande", il *file* in formato .PDF contenente la sezione informativa del citato modulo "SR25-Prest.agr.21TP", denominato "Informativa modello PREST.AGR.21/TP".



Domande di disoccupazione e ANF per lavoratori agricoli dipendenti: rilascio dei tracciati per la trasmissione ai patronati

di Redazione

L'INPS, con [messaggio n. 3704 del 4 dicembre 2025](#), ha comunicato che, in ottemperanza all'Accordo Tecnico-Operativo con gli Istituti di patronato del 26 giugno 2012, in materia di modalità di scambio dei dati e di presentazione telematica delle domande di prestazione, ha provveduto a rilasciare alle Strutture nazionali degli Istituti di patronato i tracciati di trasmissione delle domande di indennità di disoccupazione e/o Assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2025.

Il modulo "SR25-Prest.agr.21TP", che costituisce l'equivalente della ricevuta della domanda trasmessa per via telematica dagli utenti abilitati, è reperibile nella sezione "Modulistica OnLine" del portale intranet INPS, a disposizione esclusiva degli operatori delle Strutture territoriali dell'Istituto.

Per gli Istituti di patronato è, invece, disponibile nel Servizio di trasmissione delle domande di disoccupazione e/o Assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti agricoli, nell'Area di Download del menu principale della funzione "Presentazione domande", il *file* in formato .PDF contenente la sezione informativa del citato modulo "SR25-Prest.agr.21TP", denominato "Informativa modello PREST.AGR.21/TP".



Agricoli: ultimati i controlli sui requisiti per l'esonero contributivo parziale

di **Redazione**

L'INPS, con [messaggio n. 3703 del 4 dicembre 2025](#), ha reso noto che sono stati completati i controlli *ex post* per accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'esonero parziale dei contributi previdenziali per coltivatori diretti, coloni e mezzadri, previsto dall'art. 1, commi da 20 a 22-bis, Legge n. 178/2020, e che è in corso l'invio dei provvedimenti di annullamento parziale o totale dell'esonero già concesso ai soggetti interessati.

L'Istituto comunica che è possibile procedere al pagamento degli importi dovuti utilizzando le indicazioni disponibili nel "Cassetto previdenziale del contribuente" alla voce "Telematizzazione" > "Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L. 178/2020" > "Controlli ex post" > "Dettaglio", accedendo sul sito istituzionale www.inps.it con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS).

Infine, viene ricordato che avverso tali provvedimenti è possibile proporre istanza di riesame utilizzando la funzionalità descritta nel messaggio n. 803/2022 e inviare la documentazione necessaria per supportare la stessa attraverso il link "Riesame", raggiungibile, autenticandosi con la propria identità digitale, al percorso: "Cassetto previdenziale del contribuente" > "Telematizzazione" > "Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L. 178/2020" > "Riesame".

Qualora l'utente abbia già presentato un'istanza di riesame, la procedura non consente di presentarne una nuova: in tal caso, il contribuente deve rappresentare la necessità di riproporre l'istanza di riesame attraverso la funzione "Com. bidirezionale" presente nel "Cassetto Previdenziale del Contribuente" > "Contatti", selezionando l'oggetto "Esoneri e benefici contributivi".

EDIZIONE 2025/2026

Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il **percorso** pratico di **aggiornamento** continuativo per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe** >>



Agricoli: ultimati i controlli sui requisiti per l'esonero contributivo parziale

di **Redazione**

L'INPS, con [messaggio n. 3703 del 4 dicembre 2025](#), ha reso noto che sono stati completati i controlli *ex post* per accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'esonero parziale dei contributi previdenziali per coltivatori diretti, coloni e mezzadri, previsto dall'art. 1, commi da 20 a 22-bis, Legge n. 178/2020, e che è in corso l'invio dei provvedimenti di annullamento parziale o totale dell'esonero già concesso ai soggetti interessati.

L'Istituto comunica che è possibile procedere al pagamento degli importi dovuti utilizzando le indicazioni disponibili nel "Cassetto previdenziale del contribuente" alla voce "Telematizzazione" > "Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L. 178/2020" > "Controlli ex post" > "Dettaglio", accedendo sul sito istituzionale www.inps.it con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS).

Infine, viene ricordato che avverso tali provvedimenti è possibile proporre istanza di riesame utilizzando la funzionalità descritta nel messaggio n. 803/2022 e inviare la documentazione necessaria per supportare la stessa attraverso il link "Riesame", raggiungibile, autenticandosi con la propria identità digitale, al percorso: "Cassetto previdenziale del contribuente" > "Telematizzazione" > "Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L. 178/2020" > "Riesame".

Qualora l'utente abbia già presentato un'istanza di riesame, la procedura non consente di presentarne una nuova: in tal caso, il contribuente deve rappresentare la necessità di riproporre l'istanza di riesame attraverso la funzione "Com. bidirezionale" presente nel "Cassetto Previdenziale del Contribuente" > "Contatti", selezionando l'oggetto "Esoneri e benefici contributivi".

EDIZIONE 2025/2026

Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il **percorso** pratico di **aggiornamento** continuativo per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe** >>



Nuova domanda telematica di intervento del Fondo di garanzia del TFR per i cessionari del credito

di **Redazione**

L'INPS, con [messaggio n. 3655 del 3 dicembre 2025](#), ha comunicato che il 1° dicembre 2025, sul sito www.inps.it, nella sezione "Lavoro", opzione "Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro", è stata pubblicata la nuova domanda telematica di intervento del Fondo di garanzia del TFR, destinata ai cessionari del credito. Il nuovo servizio affiancherà quello attualmente disponibile fino al 15 dicembre 2025

La nuova procedura di acquisizione delle domande:

- presenta un'interfaccia *user-friendly*, che, attraverso la compilazione guidata, supporta gli utenti nell'invio delle informazioni utili, riducendo dei tempi di istruttoria;
- è stata arricchita con il servizio "Invio documenti", che consente di allegare ulteriore documentazione alle domande già protocollate. I nuovi documenti vengono protocollati e sono consultabili unitamente alla domanda;
- non prevede più l'obbligo di allegazione dei moduli "SR52", "SR53" e "SR54";
- consente di allegare file in formato .EML; pertanto, gli utenti che allegano, senza alterare alcun elemento, la comunicazione PEC del responsabile della procedura concorsuale, non devono trasmettere l'estratto dello stato passivo e l'attestazione di conformità dello stesso.

L'Istituto precisa, inoltre, che le ritenute IRPEF sono calcolate con i dati disponibili o sulla base dei dati dichiarati nella corrispondente domanda del lavoratore cedente, se presente.

I responsabili delle procedure concorsuali che intendano collaborare con l'Istituto hanno, comunque, la possibilità di inviare i dati utilizzando il modulo "SR52" o trasmettendoli tramite *file* in formato .XML.

Convegno di aggiornamento

**Legge di Bilancio 2026:
ultime novità del periodo**

Scopri di più

Nuova domanda telematica di intervento del Fondo di garanzia del TFR per i cessionari del credito

di **Redazione**

L'INPS, con [messaggio n. 3655 del 3 dicembre 2025](#), ha comunicato che il 1° dicembre 2025, sul sito www.inps.it, nella sezione "Lavoro", opzione "Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro", è stata pubblicata la nuova domanda telematica di intervento del Fondo di garanzia del TFR, destinata ai cessionari del credito. Il nuovo servizio affiancherà quello attualmente disponibile fino al 15 dicembre 2025

La nuova procedura di acquisizione delle domande:

- presenta un'interfaccia *user-friendly*, che, attraverso la compilazione guidata, supporta gli utenti nell'invio delle informazioni utili, riducendo dei tempi di istruttoria;
- è stata arricchita con il servizio "Invio documenti", che consente di allegare ulteriore documentazione alle domande già protocollate. I nuovi documenti vengono protocollati e sono consultabili unitamente alla domanda;
- non prevede più l'obbligo di allegazione dei moduli "SR52", "SR53" e "SR54";
- consente di allegare file in formato .EML; pertanto, gli utenti che allegano, senza alterare alcun elemento, la comunicazione PEC del responsabile della procedura concorsuale, non devono trasmettere l'estratto dello stato passivo e l'attestazione di conformità dello stesso.

L'Istituto precisa, inoltre, che le ritenute IRPEF sono calcolate con i dati disponibili o sulla base dei dati dichiarati nella corrispondente domanda del lavoratore cedente, se presente.

I responsabili delle procedure concorsuali che intendano collaborare con l'Istituto hanno, comunque, la possibilità di inviare i dati utilizzando il modulo "SR52" o trasmettendoli tramite *file* in formato .XML.

Convegno di aggiornamento

**Legge di Bilancio 2026:
ultime novità del periodo**

Scopri di più

CESSAZIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Giustificatezza del licenziamento del dirigente: sufficiente una valutazione globale che escluda l'arbitrarietà del recesso

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 2 ottobre 2025 n. 26609, ha ritenuto che, ai fini della giustificatezza del licenziamento del dirigente, non è necessaria un'analitica verifica delle specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale che escluda l'arbitrarietà del recesso, nonché che *«il licenziamento non deve necessariamente costituire una extrema ratio da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrina l'affidabilità e la fiducia che il datore deve riporre sul dirigente»*.

OneDay Master**Attività di difesa del datore di lavoro
e ricorsi amministrativi****Scopri di più**

Giustificatezza del licenziamento del dirigente: sufficiente una valutazione globale che escluda l'arbitrarietà del recesso

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 2 ottobre 2025 n. 26609, ha ritenuto che, ai fini della giustificatezza del licenziamento del dirigente, non è necessaria un'analitica verifica delle specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale che escluda l'arbitrarietà del recesso, nonché che *«il licenziamento non deve necessariamente costituire una extrema ratio da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrina l'affidabilità e la fiducia che il datore deve riporre sul dirigente»*.

OneDay Master

Attività di difesa del datore di lavoro e ricorsi amministrativi

Scopri di più

Incentivo per i datori che avviano un'attività imprenditoriale in settori strategici: le indicazioni INPS

di **Salvatore Luca Lucarelli**

Con la [circolare n. 147/2025](#) l'INPS illustra l'esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che avviano un'attività imprenditoriale operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, introdotto dall'art. 21, D.L. n. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 95/2025, e fornisce indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.

L'agevolazione in parola è rivolta alle persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

Il beneficio consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, di lavoratori che alla data di assunzione non hanno compiuto il 35° anno di età.

La misura dell'incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata, nonché nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027. Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 25,80 euro (€ 800/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, il massimale dell'agevolazione dev'essere proporzionalmente ridotto.

L'esonero contributivo in oggetto, da cui rimangono esclusi i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, spetta per la durata massima di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028. Stante la formulazione testuale della normativa, che fa espresso riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, l'esonero non è previsto nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere né per l'assunzione con contratto di lavoro intermittente.

Il medesimo riferimento normativo prevede anche che le imprese avviate dai medesimi

soggetti, nei limiti della spesa autorizzata, possono richiedere all'INPS un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028. Tale contributo è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, viene liquidato annualmente e non concorre alla formazione del reddito.

Con D.I. attuativo 3 aprile 2025 sono stati definiti i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici in commento, nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai medesimi benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

L'esonero contributivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro che rispettano contestualmente le seguenti condizioni:

- sono disoccupati alla data dell'avvio dell'attività imprenditoriale e non hanno compiuto 35 anni di età;
- hanno avviato sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, qualificata come tale secondo i criteri stabiliti dal decreto attuativo.

Sono criteri concorrenti di qualificazione dell'impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica:

1. i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale degli investimenti;
2. i valori medi percentuali della domanda di lavoro;
3. i valori medi di competitività delle imprese rispetto ai seguenti parametri, complessivamente valutati, per dipendente: ricavi totali, salario medio, investimento totale, investimento in tecnologie digitali e investimento in tecnologie green.

Sulla base dei criteri previsti dal D.I. attuativo sono, pertanto, ammesse al beneficio le imprese operanti nei settori di: attività manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento, costruzioni, trasporto e magazzinaggio, servizi di informazione e comunicazione, attività professionali, scientifiche e tecniche, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento e altre attività di servizi.

Si sottolinea che il decreto attuativo ha identificato i settori in cui dev'essere stata avviata l'attività richiamando i codici ATECO a 2 o 3 *digit* in vigore fino al 31 dicembre 2024. Pertanto, al fine di aggiornare l'applicazione dei criteri classificatori previsti dal D.I. attuativo, è necessario fare riferimento all'elenco allegato alla circolare in trattazione, concordato con il



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che individua i corrispondenti codici ATECO 2025.

Inoltre, secondo la previsione del decreto attuativo sono ammessi al beneficio i soggetti operanti nei citati settori che soddisfano i requisiti dimensionali di piccola impresa ai sensi dell'Allegato I, Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché le condizioni cumulative di cui all'art. 22, paragrafo 2, del medesimo Regolamento.

Il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, disciplinati dall'art. 31, D.Lgs. n. 150/2015, dall'altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché di taluni presupposti specificamente previsti dal D.L. n. 60/2024.

Inoltre, il diritto alla fruizione dell'agevolazione in trattazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006.

Sotto il profilo soggettivo, il beneficio contributivo previsto all'art. 21, D.L. n. 60/2024, in quanto rivolto a una specifica platea di destinatari, si configura quale misura selettiva e si applica, come previsto dall'art. 4, D.L. attuativo, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, nel rispetto dell'art. 22 del medesimo Regolamento con riferimento agli aiuti all'avviamento.

In forza del rinvio al rispetto delle previsioni di cui al citato Regolamento, l'assunzione del lavoratore per il quale si intende fruire del beneficio di cui all'art. 21, comma 1, Decreto Coesione, deve comportare un incremento occupazionale netto.

Come espressamente previsto dall'art. 21, comma 2, D.L. n. 60/2024, e dall'art. 3, comma 4, D.L. attuativo, l'agevolazione in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Diversamente, per espressa previsione dell'art. 21, comma 2, la misura è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 216/2023.

La misura è, inoltre, compatibile con l'esonero disciplinato dall'art. 5, Legge n. 162/2021, pari all'1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della Certificazione della parità di genere, ex art. 46-bis, D.Lgs. n. 198/2006, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta.

L'esonero in trattazione è, altresì, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l'esonero sulla



quota dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice madre previsto dall'art. 1, commi 180 e 181, Legge n. 213/2023.

Allo scopo di conoscere con certezza l'ammontare del beneficio spettante e l'eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente l'esonero contributivo in argomento deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione-Articolo 21".



EuroconferenceinPratica

Contratti Collettivi AI Edition

La soluzione AI per consultare
i contratti nazionali e territoriali

[scopri di più >](#)

Novità

